

Altre parti nel procedimento: Feng Shen Technology Co. Ltd (rappresentante: P. Rath, Rechtsanwalt), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 marzo 2012, Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS) (T-227/09), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione R 529/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 1° aprile 2009, di rigetto del ricorso contro la decisione della divisione d'annullamento la quale respinge la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente nei confronti del marchio figurativo «FS» per prodotti della classe 26

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Jarosław Majtczak è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 258 del 25.8.2012.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgio) — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

(Causa C-343/12) ⁽¹⁾

(Articolo 99 del regolamento di procedura — Direttiva 2005/29/CE — Normativa interna che vieta in termini generali di mettere in commercio o vendere prodotti sottocosto)

(2013/C 129/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parti

Ricorrente: Euronics Belgium CVBA

Convenute: Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgio — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che prevede un divieto generale delle vendite in perdita, senza eccezioni, e che mira a proteggere, tra l'altro, gli interessi dei consumatori — Compatibilità con la direttiva 2005/29

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda un divieto generale di mettere in commercio o di vendere prodotti sottocosto, nei limiti in cui tale disposizione persegue finalità attinenti alla tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ GU C 303 del 6.10.2012.

Ordinanza della Corte del 7 marzo 2013 — Luigi Marcuccio/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-433/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Ricorso per responsabilità extracontrattuale — Rifiuto della cancelleria della Corte di dare seguito alle lettere inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte — Articolo 256, paragrafo 2, TFUE — Domanda di avvio di un procedimento di riesame di talune decisioni definitive adottate dal Tribunale in procedimenti d'impugnazione)

(2013/C 129/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 luglio 2012, Marcuccio/Corte di Giustizia (T-27/12), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso per responsabilità inteso a ottenere il risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente in esito al rifiuto del cancelliere di dar seguito alle memorie inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte di giustizia con cui chiedeva l'avvio di un procedimento di riesame delle decisioni conclusive del giudizio, emanate dal Tribunale nelle cause T-278/07 P, T-114/08 P, T-32/09 P e T-166/09 P

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini/ Comune di Zagarolo

(Causa C-555/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Attuazione del diritto dell'Unione — Insussistenza — Manifesta incompetenza della Corte)

(2013/C 129/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti

Ricorrenti: Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini

Convenuto: Comune di Zagarolo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di Tivoli – Interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, letti in combinato disposto con gli articoli 6 TUE e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali – Normativa nazionale che prevede una ripartizione di competenze tra i tribunali civili e amministrativi fondata sulla distinzione tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi – Assenza di una distinzione univoca tra dette nozioni

Dispositivo

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.

(¹) GU C 32 del 2.2.2013.

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2013 da Electrabel SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, causa T-332/09, Electrabel/Commissione

(Causa C-84/13 P)

(2013/C 129/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Electrabel SA (rappresentanti: M. Pittie e P. Honoré, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;
- conseguentemente, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la Electrabel a versare un'ammenda dell'importo di 20 milioni di euro;
- conseguentemente:
 - rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente,
 - ovvero statuire definitivamente accogliendo la domanda presentata dalla ricorrente in primo grado annullando la decisione controversa nella parte in cui condanna la Electrabel a versare un'ammenda dell'importo di 20 milioni di euro o ridurre significativamente l'importo di tale ammenda;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a fondamento dell'impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione del 10 giugno 2009, che condanna la Electrabel al pagamento di un'ammenda di 20 milioni di euro per la violazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (¹), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione.

In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 14.3 del menzionato regolamento, ove ha ritenuto l'asserita «durata» dell'infrazione quale elemento di determinazione dell'importo dell'ammenda, mentre tale articolo dispone che l'importo dell'ammenda deve essere determinato unicamente in funzione della «natura» e della «gravità» dell'infrazione.

In secondo luogo, la ricorrente censura al Tribunale la violazione del principio di non retroattività della legge, ove ha applicato le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 (²) a un'operazione di concentrazione realizzata precedentemente alla sua entrata in vigore e che pertanto ricadeva nella disciplina del regolamento (CEE) n. 4064/89.